



Prot. 68245/ RU

IL DIRETTORE

Vista la Determinazione Direttoriale n. 64045/RU del 31 maggio 2011, concernente tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri;

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, concernente le disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento ed in particolare l'articolo 2, commi 9 e 10, concernente la possibilità che i registri, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, siano sostituiti dalla presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, nonché i commi 11 e 12 del medesimo articolo, concernenti nuove modalità di accertamento del prodotto finito, da stabilire, unitamente ad altri parametri, con apposita Determinazione Direttoriale;

Tenuto conto che, in attuazione del predetto art. 2, commi 9 e 10, del decreto legge n.16/12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12, con provvedimenti dell'Agenzia delle dogane da adottarsi entro il 2 settembre 2012, saranno stabilite le regole per la presentazione, in forma esclusivamente telematica, dei dati relativi alle contabilità degli operatori;

Considerato che, in attuazione del menzionato art. 2, commi 11 e 12, del decreto legge n.16/12 convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/12, con Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane saranno altresì precisati l'assetto del deposito fiscale e le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione delle fabbriche di birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri;

Valutate le richieste delle associazioni rappresentative dei succitati depositari autorizzati di condividere il quadro operativo derivante dalle semplificazioni in argomento;

Direzione centrale Tecnologie per l'innovazione

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Art. 1

Decorrenza dei termini

La decorrenza dell'obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri è differita al 1° gennaio 2013.

Art. 2

Disposizioni finali

Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494, n. 1495 del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009, n. 86767 del 20 luglio 2009 e n. 105801 del 5 agosto 2010 non espressamente modificate dalla presente.

----- o -----

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 maggio 2012

IL DIRETTORE DELL' AGENZIA

Giuseppe Peleggi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93*